

ministro che voglia, così com'egli ci lascia assai bene sperare per le ferrovie che mancano al completamento della rete lombarda, egualmente adoperarsi acciocchè non siano resi illusorii i termini della legge 8 luglio 1860.

Le popolazioni alle quali egli dice voler mantenere le linee concesse sgraziatamente, e da quanto ho ieri sentito dal ministro, dovrei credere a torto, si sono figurate che, avendo il signor ministro *proposte egli pel primo modificazioni*, si trattasse di farle a loro danno e spese; e, siccome esse popolazioni sono sui luoghi, e siccome sanno che per il 1° luglio 1862 deve essere aperta una delle linee, e che pel 1° novembre deve esserne aperta un'altra; siccome attorno a questa seconda, che è di 70 chilometri, esse non hanno mai veduto ingegneri a fare studi sul serio, e siccome sanno che non c'è che un progetto di massima, e siccome per l'altra, che è di 50 chilometri circa e che ha appena 12 mesi di tempo per essere compiuta ed esercitata, le popolazioni non hanno mai veduto nè a portare un mattone sul posto, nè a muovere un palmo di terra, e non vedono neppure i primi preparativi iniziatori d'una leale esecuzione della legge, queste popolazioni sono in una continua inquietudine.

Io che sono pienamente convinto della lealtà del signor ministro, il quale davanti alla Camera oggi ripete queste necessarie assicurazioni, io godo di potere pigliar atto della sua determinazione di fare che pel 1° luglio 1862 da Bergamo la locomotiva possa correre a Lecco, e che pel 1° novembre dello stesso anno si vada da Treviglio a Cremona; tanto più che io confido che, nell'interesse dello Stato e dei riguardi dovuti a rispettabili interessi locali, sarà contemporaneamente per provvedere alla esecuzione pronta delle linee Codogno-Cremona e Cremona-Brescia. Ma io credo che, a tranquillità delle popolazioni, le quali stanno sulle linee ch'esse hanno, se si vuole dirò, a torto (mi compiacerò di poterlo asseverare) creduto minacciate, perchè non ci vedevano principio di esecuzione, il signor ministro farebbe cosa utilissima intimando alla società di non sperare nessuna vena, se mancasse alle condizioni stabilite, e penso che il signor ministro debba ordinare alla medesima società di metter senz'altro mano a quelle opere, le quali non ponno essere ritardate, e che, incominciate subito, appena appena varranno ad assicurare quella completa osservanza della legge che il ministro è in dovere di esigere.

Per questo, e non per altre futilità, io aveva chiesto la parola; e mi meraviglio che il signor ministro abbia per ciò con un tratto di spirito voluto tentare contro di me l'arma del ridicolo.

PRESIDENTE. Oh! no; non ha voluto far questo.

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di aggiungere due parole soltanto per dichiarare che io, per debito di giustizia (giacchè giustizia vuol essere fatta a tutti), debbo dire che la società non è da mettere in colpa, e non credo nemmeno sia da mettere in colpa il Ministero.

Ripeterò a questo riguardo quello che ho già detto altre volte, e segnatamente ieri, che la società alla quale io, appena entrato al Ministero, ho chiesto gli studi di questa linea, me li ha rimessi, e che i medesimi sono sotto l'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quando questi studi saranno stati esaminati, il Ministero dovrà rimetterli alla società con quelle osservazioni che crederà opportune, affinchè essa li completi, occorrendo, ed eseguisca i lavori in conformità.

Quindi io non credo che in questo momento vi sia alcuna colpa nè per parte della società, nè per parte del Ministero.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PIROLI, relatore. Riferisco alla Camera sulla elezione del collegio di Mola di Gaeta, per incarico avuto dal IX ufficio.

Il collegio di Mola di Gaeta si compone di quattro sezioni, e vi sono iscritti 1022 elettori; al primo scrutinio intervennero 613 elettori.

Della Croce Elia ebbe 260 voti, Gigante Raffaele ne ottenne 504; ne andarono dispersi 46, e 6 furono dichiarati nulli.

Così, nessuno avendo ottenuto il numero di voti necessario per essere eletto al primo scrutinio, si fece luogo alla seconda votazione fra i due candidati che ebbero maggiori suffragi.

Giova qui avvertire che la somma totale dei voti risultante dalla computazione dei bollettini supera di uno il numero degli elettori intervenuti. Di questo fatto è data ragione nel verbale della sezione di Fondi col supporre che un elettore abbia depresso nell'urna un bollettino doppio; ma, come è manifesto, questa irregolarità non ebbe alcuna influenza sul risultamento della elezione.

Alla seconda votazione presero parte 606 elettori.

Il signor Della Croce Elia ebbe 433 voti, Raffaele Gigante 337; 13 voti furono dichiarati nulli.

Anche qui occorre la stessa irregolarità di un voto di più del numero degli elettori intervenuti; ma qui pure questo fatto non modifica per nulla il risultato della votazione.

Avendo così il signor Della Croce ottenuto il maggior numero dei voti, fu proclamato deputato.

Ma nel corso di queste operazioni ebbero luogo due proteste, delle quali terrò brevemente parola.

La prima fu di un elettore della sezione di Bonza, presentata in iscritto all'ufficio definitivo di quella sezione, mentre si raccoglievano i voti della votazione di ballottaggio.

Con quello scritto si vuole dimostrare che i membri dell'ufficio definitivo non possono dare voto nella elezione del deputato.

L'autore della protesta sostiene che, dal momento che gli elettori iscritti in una data sezione sono chiamati a comporre l'ufficio definitivo, le attribuzioni e la giurisdizione che hanno dalla legge sono incompatibili coll'esercizio del diritto elettorale, e che quindi i membri dell'ufficio definitivo non debbono dar voto, e accenna, per esempio, al caso che siano chiamati a giudicare della validità dei bollettini che essi stessi abbiano depresso nell'urna, e così siano insieme giudici e parte. Ma, essendo evidente che, dovendo per legge l'ufficio definitivo essere composto di elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio o della sezione che li nomina, la qualità che momentaneamente rivestono e le incumbenze che assumono non possono spogliarli del loro diritto elettorale, o, dirò meglio, non possono spogliarli dell'esercizio di quel diritto che è inerente alla qualità che è appunto richiesta per essere eletti a far parte dell'ufficio definitivo; perchè i membri dell'ufficio definitivo non potessero dar voto, converrebbe un espresso testo di legge che li escludesse; ma la legge non avrebbe mai potuto stabilire quella specie di incapacità, senza evidente pericolo di non potere mai avere